

# Speciale Gas FLUORURATI

## Emanazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra

*È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare, dal 1° gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità.*

Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla GUCE; ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento, ricordando che, ad ogni modo, viene salvaguardato - in linea di principio - lo schema-tipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione delle emissioni di f-gas in atmosfera, ovvero quello che prevede, fra l'altro, il controllo delle perdite e la certificazione di imprese e persone:

- ❖ *Art. 1 – In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti quantitativi per l'immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo.*
- ❖ *Art. 2 – Si passa dall'unità di misura dei Kg di gas serra a quella di "Tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti": si tratta della quantità di gas serra espressa come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale.*
- ❖ *Art. 2 – Si estende il campo di applicazione del "vecchio" Reg. n. 842 anche agli "autocarri frigoriferi": si tratta dei veicoli a motore di massa superiore a 3,5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per i "rimorchi frigoriferi"; anche le apparecchiature con funzionamento a "ciclo Rankine" [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento;*

- ❖ *Artt. 4 e 5 – In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni, deroghe e tempistiche:*

<b>A: Tutte le apparecchiature* tranne i commutatori di tensione</b>	
<b>Quantità di f-gas nelle apparecchiature</b>	<b>Obbligo di controllo perdite</b>
<i>&gt;=5 Tonn./e CO<sub>2</sub></i>	<i>Sì</i>
<i>&lt; 10 Tonn./e CO<sub>2</sub></i>	<i>No, se sigillate ermeticamente</i>
<i>ATTENZIONE: Per le apparecchiature che contengono meno di 3 Kg (o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate) l'obbligo di controllo perdite non decorre prima del 1° gennaio 2017.</i>	
<i>* = per gli impianti di protezione antincendio è necessario rispettare oltre alla periodicità indicata in Tabella C anche un "regime di controlli" conforme ad una delle seguenti due norme tecniche: - ISO 14520 - EN 15004</i>	

<b>B: Commutatori di tensione</b>
<i>Obbligo di controllo perdite sempre, tranne laddove si rispetti almeno una delle seguenti ipotesi:</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tasso di perdita certificato inferiore allo 0,1 % annuo (dati fabbricante)</i></li> <li>- <i>Presenza di dispositivo di controllo perdite/densità</i></li> <li>- <i>Quantità di F-gas &lt; 6 Kg</i></li> </ul>

<b>C: Periodicità dei controlli delle perdite</b>	
$\geq 5$ Tonn./e CO <sub>2</sub> ma $< 50$ Tonn./e CO <sub>2</sub>	Ogni 12 mesi. Ogni 24 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite.
$\geq 50$ Tonn./e CO <sub>2</sub> ma $< 500$ Tonn./e CO <sub>2</sub>	Ogni 6 mesi. Ogni 12 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite.
$> 500$ Tonn./e CO <sub>2</sub>	Ogni tre mesi. Ogni 6 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. <b>ATTENZIONE:</b> Per quantitativi di f-gas da 500 Tonn./e CO <sub>2</sub> comprese in su è necessario verificare l'efficacia del sistema di rilevamento perdite almeno ogni 12 mesi. Per i commutatori elettrici con pari quantità di f-gas il controllo dell'efficacia del sistema di rilevamento perdite va eseguito almeno ogni 6 anni.

- ❖ *Art.6, par.2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un **registro delle apparecchiature** (oltre agli operatori stessi).*
- ❖ *Art.6, par.3 – Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO<sub>2</sub>, il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate;*
- ❖ *Art.8, par.1 - Viene esteso l'obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;*
- ❖ *Art. 11, par. 4 – Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l'attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas.*
- ❖ *Art. 11, par. 5 – Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori (utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE.*

- ❖ *Art. 14 e 17 – Le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento; sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della Commissione europea per l'immissione in commercio di tali apparecchiature;*
- ❖ *Art. 19 – Vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di comunicazione dei quantitativi di gas fluorurati e di HFC:*

<b>Comunicazione entro</b>	<b>Quantitativo di f-gas/altri gas</b>
<i>31 marzo 2015 e ogni anno successivo</i>	<i>Import/export/produzione di almeno 100 Tonn/eq CO<sub>2</sub></i>
<i>31 marzo 2015 e ogni anno successivo</i>	<i>Distruzione di almeno 1000 Tonn/eq CO<sub>2</sub></i>
<i>31 marzo 2015 e ogni anno successivo</i>	<i>Utilizzo di almeno 1000 Tonn/eq CO<sub>2</sub></i>
<i>31 marzo 2015 e ogni anno successivo</i>	<i>Immissione sul mercato di prodotti ed attrezzature per almeno 500 Tonn/eq CO<sub>2</sub></i>
<i>30 giugno 2015 e ogni anno successivo</i>	<i>Immissione in commercio di almeno 10.000 Tonn/eq CO<sub>2</sub> di HFC: è NECESSARIO CHE I DATI SIANO CERTIFICATI.</i>

- ❖ *Art. 23 – Viene istituito un “forum consultivo”, sotto l’egida della Commissione europea: si tratta di un comitato finalizzato a raccogliere pareri e fornire consulenza sull’attuazione del Regolamento: è costituito da rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del mondo dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti);*
- ❖ *Art. 25 – Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017.*
- ❖ *Allegato III - Vengono introdotte restrizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.*